Deliberazione n. 62/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;
VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;
VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;
VISTA la nota del Comune di Rumo del 10 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 728 di data 11 aprile 2025, con la quale la Sindaca ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 18 marzo 2025 e il parere del revisore, riguardante l'adesione del comune in qualità di socio alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. NOSenergia - Società cooperativa";
VISTA la nota del Comune di Rumo del 11 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 734 di data 11 aprile 2025, con la quale la Sindaca ha trasmesso documentazione integrativa (la relazione stato attuale e prospettico dell'attività della CER e lo Statuto);
VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 918 del 18 maggio 2025 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;
VISTA la nota del Comune del 24 maggio 2025 prot. n. 1423/2025 e relativi allegati, acquisita al protocollo di questa Sezione con numero 1027 di data 26 maggio 2025;
VISTO il decreto n. 17/2025 del 11 aprile 2025 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;
VISTA l'ordinanza n. 14/2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio

per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO

Con provvedimento n. 11 del 18 marzo 2025, il Comune di Rumo ha deliberato:

"[…]*2. Di approvare, […] , l'adesione del Comune di Rumo in qualità di socio alla Comunità di Energia Rinnovabile Nos Energia soc. coop., con sede in Rumo CF: 02760580221 con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00).*

3. Di approvare lo Statuto della società allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

4. Di approvare la relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della Società.

5. Di autorizzare il Sindaco, previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP, a richiedere l'ammissione alla società quale socio.

6. Di dare atto che l'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico da conferire nella costituenda CER sarà successiva alla eventuale valutazione della Corte dei Conti ed all'eventuale acquisizione della qualifica di socio.

7. Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza alla società ed alla Federazione Trentina della Cooperazione.

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.

9. Di impegnare l'onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad €. 75,00.= all'apposito Cap. 300/Conto P.F. 3.01.01.03.003 /Missione 17/Programma 01 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato.

10. […]".

Il Comune ha altresì trasmesso:

1) lo Statuto della società (All. 3);

2) la relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività della società (All. 4);

4) il parere favorevole "*alla sottoscrizione della quota di partecipazione nella società NOS energia società cooperativa*", reso dall'organo di revisione dell'Ente dott. Mariano Domenico.

Con la nota del 18 maggio 2025 è stata formulata una richiesta istruttoria al fine di acquisire ulteriori documentazione ed elementi istruttori.

Il Comune, in riscontro, ha fatto pervenire i chiarimenti istruttori e l'ulteriore documentazione richiesta con nota prot. 1423, del 24 maggio 2025, acquisita in data 26 maggio 2025 al protocollo della Sezione n. 1027.

DIRITTO

Con la delibera consiliare in esame il Comune ha aderito quale socio a Nos Energia soc. coop., una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) nella forma di società cooperativa già costituita, ai sensi delle disposizioni che regolano tale tipologia di soggetti (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*").

L'operazione societaria rientra quindi nella casistica di adesione di un ente locale ad una CER, già oggetto di esame della Sezione (cfr. Delibb. n. 21, 41 e 58 del 2025/PASP).

L'elemento di peculiarità è rappresentato dalla circostanza che l'ente aderisce al progetto sociale in una fase successiva al momento costitutivo, avvenuto nel giugno 2024, dopo che "*un gruppo di cittadini si è fatto promotore*" dell'iniziativa; l'ente, in una fase iniziale, ha offerto "*collaborazione all'organizzazione di più incontri illustrativi dell'attività generale delle comunità energetiche* " e di "*una specifica serata informativa … in cui si è chiamata la popolazione ad ascoltare … le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione a valutare la richiesta di adesione alla Nos Energia società cooperativa in qualità di socio*"; l'ente ha quindi richiesto alla società una "*relazione sullo stato attuale e prospettico dell'attività*" (allegata alla delibera in esame), che ha confermato le ragioni di opportunità dell'adesione.

Anticipando sin d'ora le conclusioni del presente parere si ritiene che non sussistano motivi ostativi all'operazione, ferme restando le osservazioni e di cui ai punti che seguono.

1. Quadro normativo e considerazioni preliminari (*rinvio*)

1.1. La partecipazione di amministrazioni pubbliche a comunità energetiche rinnovabili è stata esaminata dalla Corte dei conti nell'ambito della funzione assegnata *ex* art. 5 TUSP.

Le CER sono definite come insieme di soggetti (produttori e consumatori di energia rinnovabile) che operano in conformità alle disposizioni di settore al fine di condividere e autoconsumare l'energia prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati (art. 2, c. 1, lett. b) e 31 del D.lgs. 199/2021). Il legislatore promuove le CER attraverso la previsione di incentivi economici (cfr. art. 8) nel più ampio contesto delle politiche di transizione verso forme di energia rinnovabile.

Il quadro normativo, nazionale e provinciale, è già stato oggetto di esame nelle delibere della Sezione, alle quali, pertanto, sotto tale profilo si fa rinvio (cfr. Delibb. n. 21, 41 e 58 del 2025/PASP).

1.4 Sempre in via preliminare è opportuno sottolineare che la Delibera n. 11/2025 condiziona i propri effetti al previo ottenimento del parere della Corte dei conti (cfr. punti 5 e 6 del deliberato). Sicché, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la deliberazione consiliare può essere utilmente sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, a conclusione della fase pubblicistica che precede la vicenda societaria.

2. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo *ex* art. 5 TUSP

Si ritiene che l'atto trasmesso rientri nell'ambito applicativo dell'art. 5 del TUSP sul piano sia soggettivo che oggettivo.

2.1. Sul piano soggettivo, l'ambito applicativo del TUSP comprende gli atti di costituzione di organismi societari adottati da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali testualmente contemplato dalla norma [cfr. artt. 1, c. 1, e 2, c. 1, lett. a)]. La richiesta di parere nella specie proviene dunque da un ente che rientra nel novero dei soggetti legittimati.

2.2. Sul piano oggettivo, l'atto sottoposto al controllo è espressione della volontà dell'ente di acquisire la qualifica di società di un organismo societario già costituito, pertanto, rientra a pieno titolo nella tipologia degli atti rientranti nell'ambito oggettivo dell'art. 5 TUSP.

3. Rispetto delle regole formali di competenza e contenuto dell'atto (art. art. 7-8)

3.1. Sussiste il rispetto delle regole formali sia di competenza sia di contenuto dell'atto poste dall'art. 7.

Il requisito della competenza all'adozione dell'atto riveste carattere necessariamente preliminare. Il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha inteso assegnare tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il consiglio comunale. L'atto, nella specie, riveste correttamente la forma della delibera consiliare.

3.2. Sempre sul piano formale, la deliberazione in esame è appare coerente con l'ulteriore requisito previsto dall'art. 5 (richiamato dall'art. 7, al quale, a sua volta, l'art. 8, specificamente riferito alle ipotesi di acquisto partecipazione, fa espresso rinvio), riportando una motivazione analitica in ordine alla decisione, anche per il tramite del documento tecnico allegato (sul quale,

per i profili sostanziali, si rinvia al successivo paragrafo 7), oltre che alla luce degli ulteriori elementi istruttori rese dal Comune in sede di riscontro alle richieste istruttorie della Sezione.

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

4.1. L'atto deliberativo in esame riguarda l'acquisto della partecipazione in una società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente già costituita da una pluralità di persone fisiche.

Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

4.2. Ai sensi dell'art. 4 TUSP, le partecipazioni pubbliche sono inoltre assoggettate ad un vincolo finalistico duplice: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, e quello di attività, poiché la società deve realizzare come proprio oggetto sociale quanto previsto dai successivi commi del medesimo art. 4 o del successivo art. 4-*bis* introdotto dall'art. 25-*bis* del d.l. n. 152/2021.

Sul piano normativo, l'art. 4, c. 7, del TUSP contempla, fra le finalità perseguibili dalle società pubbliche, "*la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

A ciò deve aggiungersi che, con riguardo all'esercizio delle attività nel settore della produzione dell'energia, sussistono previsioni abilitative specifiche nel contesto normativo regionale e provinciale: l'art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*", che abilita specificamente gli enti locali allo svolgimento in via diretta allo svolgimento di attività nel mercato dell'energia elettrica; l'art. 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, il quale dispone che "*sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali* [che] *svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione di impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività*" (cfr. in tal senso le delibere della Sez. Contr. Trento, nn. 2, 3, 4 e 16/2023/PASP).

Gli art. 3 e ss. (Titolo II "Scopo – Oggetto") dello Statuto, definiscono gli obiettivi societari: "*la Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili"*

Merita subito sottolineare come accanto a previsioni più strettamente aderenti alla *ratio* e alle finalità della CER (in particolare il primo e secondo alinea dell'art. 5… "*provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE; - condividere, all'interno della stessa*

comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile"), convivano altri, ulteriori e molteplici, scopi sociali non tutti astrattamente riconducibili al *proprium* della comunità energetica.

4.2.1. Quanto al requisito di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, va rammentata l'interpretazione in termini restrittivi della magistratura contabile, secondo la quale devono emergere dalla motivazione dell'atto non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento.

Costituisce, in particolare, indirizzo consolidato che le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione non ponderata da parte di un Comune alla società (cfr. anche Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, *id.* Campania, n. 100/2024/PASP, *id.* Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP).

A tal riguardo si rileva che nessuna previsione della legislazione in materia, europea e statale, esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato.

Si evidenzia, in termini generali, la necessità che l'ente valuti sempre, dapprima, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario rispetto al singolo intervento e, solo successivamente, se il "tipo" societario individuato sia quello più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto, tra quelli consentiti dall'art. 3, c. 1, del TUSP, in base alla normativa di settore.

La partecipazione degli enti pubblici a soggetti costituiti in forma societaria è sempre subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale (l.p. n. 27/2010 - l.p. n.1/2005), in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.

Sulla scorta di tali premesse richiede pertanto una precisazione quanto affermato dal Comune nella Delibera circa il fatto che "*la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; Allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER*".

Tale affermazione, sulla quale la Sezione ha già avuto modo di esprimersi nei precedenti esaminati (cfr. le deliberazioni 21, 41 e 58 2025/PASP) - che appare anche in questo caso testualmente riportata nella motivazione dell'atto consiliare - non può essere intesa nel senso di giustificare un'attenuazione dell'onere motivazionale posto dall'art. 5 TUSP in ragione delle sopravvenute disposizioni in materia di CER.

Si ribadisce che il rapporto tra i due plessi normativi, l'uno antecedente all'altro, non si pone in termini di rapporto regola-eccezione né l'avvicendamento normativo suggerisce una deroga, o tantomeno, un'implicita abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, del resto, non si pone in contrasto con gli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016 alla regolare costituzione di organismi societari al fine di limitarne un'ingiustificata proliferazione.

4.2.2. Ciò chiarito, ad avviso della Sezione, da una lettura complessiva degli atti acquisiti, può affermarsi che la delibera esprima le ragioni a supporto della decisione in modo sufficiente, sia pure con le seguenti ulteriori precisazioni.

A tal riguardo depongono gli argomenti che la Sezione ha già avuto modo di affermare ovvero che connotano la figura soggettiva della CER: (i) quest'ultima è per "natura" (*recte* per stessa designazione normativa) organismo plurisoggettivo (almeno due soggetti) e, parimenti, per "natura" strumento maggiormente rispondente all'interesse pubblico alla promozione delle energie da fonti rinnovabile rispetto ad una decisione di non costituzione (opzione zero), essendo la sua stessa esistenza, purché conforme ai requisiti normativi e tecnico-regolatori, presupposto necessario (e sufficiente) all'ottenimento degli incentivi; (ii) la costituenda società e in generale il modello legislativo della CER contemplano fisiologicamente la possibilità di entrata di soci (clienti finali consumatori di energia), indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) secondo il principio della c.d. 'porta aperta' e purché ovviamente il loro apporto e la loro partecipazione sia coerente con le regole tecniche e i requisiti per l'ammissione agli incentivi economici; (iii) gli incentivi sono determinati in funzione della quantità di energia autoprodotta e autoconsumata con la conseguenza, in ultima analisi, che un progressivo incremento dei membri produttori/consumatori può determinare un incremento anche degli incentivi; (iv) la disciplina della CER non impone necessariamente una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario.

La motivazione addotta denota piena consapevolezza di tali peculiarità, pur esternando, sull'indispensabilità della costituzione della società, considerazioni *in uno* a quelle relative alla scelta tipologica della società cooperativa.

Al riguardo, infatti, va osservato che la motivazione della delibera non è contenuta in apposita relazione né è articolata in distinti paragrafi, come pure sarebbe stato opportuno, anche solo per ragioni di intellegibilità e chiarezza del percorso logico-argomentativo.

La delibera richiama in tal senso documenti che hanno esaminato *funditus* le diverse opzioni giuridiche percorribili per gli enti locali quanto alla veste giuridica della CER.

Si tratta, in particolare, dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida (c.d. *Vademecum*) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024.

La Sezione ha già avuto modo di sottolineare come tali atti siano privi di un autonomo valore giuridico in senso stretto e ribadito la loro funzione d'ausilio per gli enti a condizione che quanto ivi rappresentato sia non solo meramente richiamato ma anche fatto proprio nel suo contenuto sostanziale. Ciò vale non soltanto, come nei precedenti esaminati, nel caso in cui l'amministrazione sia soggetto proponente l'iniziativa e, dunque, motivi in merito alla forma giuridica prescelta per il nuovo organismo societario, ma anche in operazioni, quale quella di specie, di acquisto della qualità di socio in organismo già costituto. Le medesime considerazioni, rinvenibili nei citati documenti e fatte proprie dall'ente, costituiscono, dunque, fattore legittimante anche della scelta di aderire al progetto societario già esistente.

In tal senso anche nella delibera del Comune di Rumo vengono richiamate le valutazioni e i contenuti dei citati documenti (con un contenuto testuale speculare a quello degli atti deliberativi analoghi già positivamente esaminati dalla Sezione), che evidenziano come il modello societario cooperativo sia "*ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo*" (pag. 6); in ordine alla preferibilità dell'organismo societario viene affermato che "*la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori*" (pag. 8), valorizzando in tal senso l'autonomia patrimoniale perfetta; la decisione assunta, prosegue ancora la Deliberazione, costituisce "*attuazione diretta*" dei principi di efficienza, efficacia, economicità a differenza di "*una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia*" (pag. 8).

4.2.3. Di contro, non può non evidenziarsi come l'ente non abbia fornito anche elementi di valutazione in ordine all'esistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Tale profilo potrebbe rivelarsi significativo, anche in ragione dell'oggetto sociale ampio della costituenda CER in forma cooperativa (di cui si è detto in premessa), in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Tale aspetto dovrà essere adeguatamente valutato dall'ente nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa.

In tal senso, da ulteriori approfondimenti, risulta che l'ente sia titolare di una partecipazione (in Primiero Energia S.p.a.) sia pure di entità contenuta (pari allo 0,0082%). Al riguardo, come già osservato nei precedenti della Sezione (cfr. in part. delib. 58/PASP/2025, punto 5.5.), tale preesistente situazione non appare ostativa all'acquisizione di una nuova partecipazione, sussistendo, se non altro, un ostacolo di tipo regolatorio nel perseguimento degli obiettivi sottesi alla CER attraverso l'organismo societario già partecipato: è infatti preclusa l'adesione ad una CER da parte di operatori economici con codice ATECO prevalente 35.11.00 quale è appunto la citata società (cfr. D.M. 7 dicembre 2023 n. 414, nonché le Regole Operative in materia di CER adottate dal GSE, in attuazione di quanto previsto dall'art. dell'art. 30, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 199/2021).

5. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP)

5.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dalla Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.*" (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 *cit.*). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che

l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno supportato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

5.2. La Sezione osserva che il Comune ha adeguatamente dato conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.

La delibera, in particolare, fa propri i contenuti della "*Relazione stato attuale e prospettico dell'attività della Comunità Energetica NOS Energia*", predisposto dalla società stessa e datato 1 marzo 2025, i cui contenuti sono stati ulteriormente chiariti nel corso dell'istruttoria,

La relazione fornisce un quadro plausibile sulla redditività futura della CER e sulla sostenibilità della partecipazione pubblica.

La società ha elaborato due scenari prospettici, differenziati in funzione della quantità di energia elettrica rinnovabile che si prevede di condividere tra i soci. Il primo scenario, più prudenziale, si basa su una produzione annua di circa 600.000 kWh, generata da impianti già individuati e in fase di registrazione presso il GSE. Tale ipotesi prevede una percentuale di condivisione del 99%, inferiore al massimo teorico del 100% per cautela metodologica. I ricavi annuali stimati ammontano a circa 42.000 euro, risultanti da una tariffa incentivante netta pari a 0,06 €/kWh e dal corrispettivo di valorizzazione ARERA (0,01057 €/kWh), applicati all'energia condivisa.

Il secondo scenario, più espansivo, ipotizza la realizzazione di un impianto aggiuntivo – di proprietà della CER – con produzione annua di circa 1.400.000 kWh. Anche in questo caso, i ricavi stimati (circa 90.000 euro annui) sono frutto dell'applicazione delle tariffe incentivanti ridotte per tener conto di eventuali contributi pubblici, e dell'elevato tasso di autoconsumo garantito dalla compagine sociale.

Rispetto a detti scenari, a seguito di ulteriore nota istruttoria, sono stati acquisiti ulteriori elementi.

In particolare, nella delibera si evidenzia la titolarità in capo all'ente di più impianti da fonti rinnovabili (sia fotovoltaico che idroelettrico, cfr. pag.5) senza tuttavia chiarire se e quali impianti verranno "conferiti" nella C.E.R., ovvero inseriti nella configurazione energetica oggetto di incentivo. L'ente ha chiarito in istruttoria il conferimento dell'impianto fotovoltaico "*in corso di costruzione sul tetto dell'edificio polifunzionale di Corte Superiore avente potenza di circa 70kw*" mentre il "conferimento" della centrale idro-elettrica, attualmente in concessione fino al 2027, è in valutazione "*se confacente agli interessi del Comune .. e della cittadinanza*".

Sono stati, inoltre, acquisiti dettagli circa le modalità con le quali è stata effettuata detta stima dei ricavi/incentivi, in relazione alla attuale capacità di generazione della CER e all'attuale livello di

condivisione dell'energia. In particolare, l'ente ha trasmesso una nota della società nella quale è stato precisati, con riferimento al primo scenario, che gli impianti di produzione di energia presi in considerazioni "*sono in fase di registrazione al portale del GSE, per cui la generazione degli incentivi relativi alla condivisione, inizierà al termine dell'iter in corso*" ; per il secondo scenario, invece, "*gli incentivi indicati sono relativi al progetto in fase di studio, riguardante la realizzazione di un impianto di proprietà della CER*".

In altri termini, la redditività futura appare plausibile per diverse ragioni, fra cui, oltre all'imminente disponibilità degli impianti produttivi, la sussistenza di una domanda interna sufficiente che attesta come il fabbisogno energetico dei soci sia superiore alla produzione ipotizzata negli scenari; ciò lascia ragionevolmente presumere che l'energia prodotta dagli impianti conferiti sarà oggetto di condivisione incentivata; rileva, inoltre, l'assenza di effettivi rischi commerciali, non prospettandosi un'attività di vendita sul mercato, ma un meccanismo regolato di condivisione energetica tra utenti già identificati e basati sul quadro regolatorio.

In istruttoria sono stati altresì acquisiti (i) il bilancio di esercizio 2024, recentemente approvato, che evidenzia un utile (seppur modesto), conferma l'assenza di indebitamento e assenza di oneri o passività significative, con una gestione in equilibrio già prima del pieno avvio operativo, (ii) il regolamento mutualistico conforme alla normativa (D.Lgs. 199/2021, DM 414/2023) anch'esso recentemente approvato, (iii) la lista dei soci che hanno già aderito alla CER (quali soci cooperatori) che evidenzia un'ampia base sociale (97 soci).

5.3. Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (euro 25), derivanti dalla quota sociale, cui si aggiunge, secondo le regole societarie, l'ulteriore somma (50 euro) per la maggiorazione dovuta nel caso di "conferimento" alla CER di un POD aggiuntivo (*point of delivery,* che identifica univocamente un punto di prelievo dell'energia elettrica di una specifica utenza) relativo all'edificio su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico.

6. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità rispetto agli obiettivi perseguiti discende dalle considerazioni che precedono. Va da sé, in ogni caso, che l'effettiva rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri, tenuto conto della complessità e delle diverse variabili in gioco per la sua piena riuscita, non potrà che essere valutata in corso di gestione.

A tal riguardo la Sezione auspica un costante monitoraggio dei risultati della CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa, statale e provinciale, per il mantenimento della partecipazione.

7. Consultazione dello schema dell'atto a forme di costituzione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato del Comune alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che" gli *enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Il Comune ha disposto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale.

Inoltre, va dato atto dello svolgimento di un percorso informativo delle collettività attraverso l'organizzazione di eventi informativi.

Si tratta, in ogni caso, di iniziative che oltre ad essere in via generale prescritte dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, appaiono particolarmente opportune per lo sviluppo della CER, atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali, rispondenti al canone di buona amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con osservazioni, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Comune di Rumo n. 11/2025.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Comune e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Ref. Carmine Pepe	Luisa D'Evoli

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI